



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna
Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari

Agli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado
Alle OO. SS. del Comparto Scuola
LORO SEDI
Al Sito
SEDE

OGGETTO: Pubblicazione O.M. 29 marzo 2021 n. 106 sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2021/2022.

Sono pubblicati all'albo di questo Ufficio e si inoltrano alle Istituzioni Scolastiche la presente nota e i seguenti allegati concernenti la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2021/2022:

- 1) O.M. 29 marzo 2021 n. 106 – personale docente, educativo, ATA;
- 2) O.M. 29 marzo 2021 n. 107 – insegnanti religione cattolica;
- 3) Nota M.I. n. 10112 del 29/03/2021;
- 4) C.C.N.I. concernente la mobilità del personale scolastico per gli anni relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22 sottoscritto in data 6 marzo 2019;

Si raccomanda ai Dirigenti Scolastici di facilitarne la più ampia diffusione presso il personale scolastico con l'informazione sui termini, di seguito elencati, per la presentazione della domanda di mobilità:

- a) **personale docente** - termine iniziale per la presentazione delle domande di mobilità **29 marzo 2021**, termine ultimo **13 aprile 2021**;
- b) **personale educativo** - termine iniziale per la presentazione delle domande di mobilità **15 aprile 2021**, termine ultimo **5 maggio 2021**.
- c) **personale A.T.A.** - termine iniziale per la presentazione delle domande di mobilità **29 marzo 2021**, termine ultimo **15 aprile 2021**;

I termini per le successive operazioni e per la **pubblicazione dei movimenti**, definiti secondo i criteri previsti dal C.C.N.I. 2019, sono indicati di seguito:

- i. per il **personale docente** per tutti i gradi di istruzione, ivi inclusi i docenti delle discipline specifiche dei licei musicali, il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili è il **19 maggio 2021**, la **pubblicazione dei movimenti** è fissata al **7 giugno 2021**;
- ii. per il **personale educativo** il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili è il **19 maggio 2021**, la **pubblicazione dei movimenti** è fissata all'**8 giugno 2021**;
- iii. per il **personale A.T.A.** il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili è il **21 maggio 2021**, la **pubblicazione dei movimenti** è fissata all'**11 giugno 2021**.

Le **domande** devono essere presentate tramite la **piattaforma "Istanze on line"** presente sul sito del Ministero dell'Istruzione. A tal fine, nell'apposita sezione del sito "Mobilità" saranno fornite le indicazioni operative e la modulistica necessaria. Per il personale docente delle discipline specifiche dei licei musicali quest'anno si procederà, come per tutto il restante personale docente, con la gestione tramite ISTANZE ON LINE.

Si precisa inoltre che le domande devono essere inoltrate con la corrispondente documentazione e/o dichiarazione relativa a quanto indicato nel modulo prescritto e che, dopo la data di scadenza, non è prevista l'integrazione delle stesse essendo possibile procedere unicamente ad una eventuale regolarizzazione di quanto allegato.

Il personale che viene restituito al proprio ruolo e alla titolarità di provenienza, presenta domanda cartacea all'Ufficio scrivente, se questo risulta essere quello competente in base alla provincia scelta per il rientro, entro il quindicesimo giorno precedente il termine ultimo per la comunicazione delle domande al SIDI per il proprio



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna
Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari

ruolo.

Nel caso in cui il detto personale non ottenga le sedi richieste, per mancanza di disponibilità, è riammesso nei termini e può presentare domanda di mobilità al suddetto ufficio al fine di ottenere l'assegnazione della titolarità definitiva nel corso delle operazioni di movimento.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 2 del CCNI sulla mobilità, i **docenti**, che sono stati **soddisfatti tramite preferenza su scuola**, sono vincolati per tre anni nella medesima istituzione scolastica, per cui non potranno presentare domanda di trasferimento e passaggio di ruolo per i successivi **tre anni scolastici**.

Inoltre, non potranno presentare domanda i docenti che hanno ottenuto la mobilità su istituzione scolastica:

- nel corso dei movimenti per la 1° fase attraverso l'espressione del codice di distretto sub comunale;
- nel corso dei movimenti di 2° fase da posto comune a sostegno e viceversa all'interno dello stesso comune;
- nel corso della mobilità professionale all'interno dello stesso comune.

Il vincolo triennale **non opera** per:

- i docenti beneficiari delle precedenze di cui all'art. 13 del C.C.N.I., nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza;
- i docenti trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.

L'art. 1 comma 4 dell'Ordinanza in oggetto specifica che **il personale docente** che si trova nella situazione di cui all'art. 13 comma 3 del **decreto legislativo n. 59/17** come modificato dall'art. 1 comma 792 lettera m) punto 3, non può presentare domanda di mobilità in quanto è tenuto a rimanere per altri quattro anni presso l'istituzione scolastica di immissione in ruolo.

Relativamente ai **docenti immessi in ruolo nell'anno 2020/2021** si fa altresì presente che, per quanto previsto dall'art. 399, comma 3 decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'art. 1, comma 17-octies del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159: "A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2020/2021, i **docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato** possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo **cinque anni** scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all'inserimento periodico nelle graduatorie di cui all'articolo 401 del presente testo unico".

Ai fini della maturazione del quinquennio, in caso di esubero o soprannumerarietà, gli anni svolti nella sede di nuova assegnazione sono conteggiati con quelli svolti nella precedente sede.

Si richiama l'attenzione su quanto previsto nell'O.M. relativamente al **personale docente** con riferimento alla mobilità professionale verso le specifiche discipline dei **licei musicali**. Nelle more dell'espletamento della procedura di abilitazione speciale e dell'istituzione di specifici percorsi di abilitazione, essendo decorsi i termini transitori di cui alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, e del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, per le classi di concorso A-53 Storia della musica, A-55 Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado, A-63 Tecnologie musicali, A-64 Teoria analisi e composizione, hanno titolo al passaggio di ruolo e di cattedra gli aspiranti in possesso dell'abilitazione per le classi di concorso A-29, A-30, A-56, nonché in possesso dei titoli di cui all'allegato E al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259 e, per la classe di concorso A-55, dei titoli di servizio ivi previsti. Sono inoltre abilitati per le predette classi di concorso gli assunti in ruolo dalle corrispettive graduatorie di merito del concorso bandito con D.D.G. 23 febbraio 2016, n. 106.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna
Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari

Si richiama l'attenzione pure sull'applicabilità delle **precedenze di cui all'art. 13 punti III, IV, VI e VII del C.C.N.I.** subordinata alla condizione che l'interessato abbia espresso come prima preferenza il comune (di residenza, di domicilio dell'assistito, di servizio/domicilio del militare/equiparato, di esercizio mandato), o distretto sub comunale in caso di comuni con più distretti. La precedenza permane anche nel caso in cui, prima del predetto comune o distretto sub comunale, siano indicate una o più istituzioni scolastiche comprese in essi.

Si precisa altresì, che il **personale individuato soprannumerario** che presenti domanda condizionata può indicare anche preferenze relative a comuni diversi da quello di attuale titolarità, purché esprima comunque tra le preferenze anche il codice relativo all'intero comune di titolarità o al distretto subcomunale di titolarità, prima dei codici relativi ad altri comuni o ad altri distretti subcomunali.

Si richiama l'attenzione dei **Dirigenti Scolastici** relativamente alla formazione e pubblicazione all'albo delle relative **graduatorie d'istituto** entro i 15 giorni successivi al termine fissato dall'O.M. per la presentazione delle domande di mobilità. Sul punto, e per ciò che concerne gli aspetti della valutazione propedeutici alla predisposizione delle dette graduatorie, si precisa che, per garantire la continuità didattica e il diritto allo studio degli alunni disabili, il servizio dei docenti appartenenti alla soppressa Dotazione Organica di Sostegno, se svolto senza soluzione di continuità annuale presso lo stesso istituto negli anni precedenti il presente anno scolastico, va conteggiato secondo quanto previsto dall'art 21, comma 11 punto 2 dell'allegato C.C.N.I.

Adempimenti di cui agli artt. 36 e 59 C.C.N.L. 29/11/2007

I **Dirigenti Scolastici** sono invitati, per competenza e qualora non avessero ancora provveduto, ad inserire a SIDI, nell'area relativa allo stato giuridico, tutti i contratti anche pregressi relativi al personale docente e/o ATA che abbia accettato **incarichi a tempo determinato in altro ruolo/classe di concorso/profilo/qualifica**, ai sensi dell'art. 36 e 59 del C.C.N.L. 29/11/2007.

In particolare, la scuola di titolarità dovrà registrare il collocamento in aspettativa per incarico in altro ruolo/classe di concorso/profilo/qualifica, ex artt. 36 e 59 predetti e la scuola sede di servizio dovrà registrare il contratto a tempo determinato sulla piattaforma SIDI.

Si rammenta che il personale di ruolo che abbia accettato un rapporto di lavoro a tempo determinato complessivamente per **tre anni**, anche non consecutivi, **perde la titolarità** della sede e dovrà, pertanto, presentare **domanda di trasferimento** per ottenere la sede definitiva nella provincia di titolarità ai sensi dell'art. 2 e 36 del C.C.N.I. sulla mobilità 2019/22.

In mancanza di tale domanda, gli interessati saranno **trasferiti d'ufficio con punti 0**. Considerato che l'Ufficio scrivente deve gestire la perdita di titolarità e la conseguente mobilità del predetto personale, i Dirigenti Scolastici sono **invitati a comunicare i nominativi**, suddivisi per classe di concorso e ordine di scuola per i docenti e per profilo e qualifica per il personale ATA, di coloro che hanno già **maturato il 3° anno** (anche se non consecutivo) negli anni precedenti e che stiano svolgendo nell'anno in corso, 2019/20, il 4° anno ai sensi degli articoli 36 e 59 C.C.N.L. 29/11/2007.

I dati richiesti dovranno essere comunicati entro il 15 aprile 2021 a mezzo pec al seguente indirizzo: uspca@postacert.istruzione.it.

Si confida nella più ampia collaborazione.

Funzionari:	Porcu	Sc. Infanzia
	Cau	Sc. Primaria
	Olianas	Sc. Sec. I e II grado
	Secci	Sc. Sec. I e II grado
	Trudu	Sc. Sec. I e II grado
	Loi	A.T.A.

Il Dirigente Peppino Loddo

Via Giudice Guglielmo 44/46 Cagliari

Sito Internet www.uspcagliari.it – 07021941 – usp.ca@istruzione.it - Pec: uspca@postacert.istruzione.it